

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso ex art. 17, co. 14, l. 247/2012, notificato al COA di Napoli Nord in data 13 gennaio 2020 e trasmesso al Consiglio Nazionale Forense in data 22 aprile 2021, con cui il dott. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del foro di [OMISSIS], ha impugnato la delibera n. 40 del 3 dicembre 2019 con cui il COA di Napoli Nord ha disposto, nei suoi confronti, la cancellazione dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo;

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Emmanuele Virgintino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La presente vicenda trae origine nel novembre del 2017, quando, cioè, il dott. [RICORRENTE], praticante avvocato iscritto presso il COA di Santa Maria C.V. (CE),

veniva trasferito presso il COA di Napoli Nord, per effetto del popolamento del nuovo Registro dei Praticanti.

In data 19 aprile 2019, il dott. [RICORRENTE] presentava al nuovo COA di appartenenza, domanda per essere autorizzato all'esercizio dell'attività professionale in sostituzione del *dominus* (cosiddetto "patrocinio sostitutivo"), dichiarando di non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge e, specificamente, di non svolgere al contempo attività di lavoro subordinato.

Il COA di Napoli Nord accoglieva tale richiesta e con delibera del 9 maggio 2019, disponeva l'iscrizione del dott. [RICORRENTE] nell'elenco speciale dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

In seguito, perveniva presso il COA di Napoli Nord una segnalazione riguardante il dott. [RICORRENTE], dalla quale emergeva, in particolare, che il predetto svolgeva attività di lavoro subordinato presso il Ministero della Difesa, risultando aggregato presso il Quartier Generale del Comando Aeronautica Militare di Roma Centocelle, dove ricopriva il ruolo di Maresciallo di 2° classe.

Con comunicazione del 25 novembre 2019, il COA di Napoli Nord chiedeva al dott. [RICORRENTE] di fornire chiarimenti in merito al tenore della segnalazione e, nel contempo, lo convocava per la seduta consiliare del 3 dicembre 2019.

Il COA, altresì, trasmetteva gli atti al CDD di Napoli per ogni altra determinazione in ordine alla condotta serbata dal dott. [RICORRENTE] in sede di presentazione della domanda di accesso al patrocinio sostitutivo.

Con memoria difensiva depositata presso il COA il successivo 29 novembre 2019, il dott. [RICORRENTE] confermava quanto riferito nella segnalazione a suo carico, dichiarando infatti *"di essere in servizio c/o il Ministero della Difesa/Aeronautica Militare – Quartier Generale del COMAER di Roma Centocelle"*.

In occasione della seduta consiliare del 3 dicembre 2019, il COA di Napoli Nord, rilevato che il dott. [RICORRENTE] avesse in corso un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Difesa e ritenuto che *"la persistenza di lavoro subordinato all'atto della presentazione della domanda di abilitazione alla sostituzione costituisce una condizione ostativa che, laddove conosciuta dal COA, avrebbe comportato il rigetto della richiesta stante l'evidente contrasto con l'incompatibilità sancita dall'art. 18 let. d) L.P."*, revocava al dott. [RICORRENTE] l'autorizzazione al patrocinio sostitutivo, disponendone la cancellazione dal – solo - elenco speciale dei praticanti abilitati, mentre manteneva espressamente *"ferma"* la sua iscrizione nel Registro dei praticanti.

La delibera del COA veniva notificata al dott. [RICORRENTE] il successivo 18 dicembre 2019 e da quest'ultimo impugnata, con ricorso dinanzi al CNF, in data 13 gennaio 2020.

Nel ricorso presentato nell'interesse del dott. [RICORRENTE] sono state esposte le seguenti doglianze.

Con primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato perché posto in violazione dell'art. 57 legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Sostiene il ricorrente infatti che, in conformità con la norma richiamata, il COA non avrebbe potuto deliberare la cancellazione del dott. [RICORRENTE] dall'elenco dei praticanti abilitati atteso che, per i medesimi fatti, aveva già provveduto alla trasmissione degli atti al CDD di Napoli.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata.

Con secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta, invece, nel merito la decisione impugnata, sostenendo come lo *status* di Maresciallo dell'Aeronautica Militare rivestito dal dott. [RICORRENTE], non fosse di per sé incompatibile con l'esercizio del patrocinio sostitutivo, come invece ritenuto dal COA di Napoli Nord.

Sul punto il ricorrente deduce che lo svolgimento di tale incarico non implica, in capo al dott. [RICORRENTE], l'attribuzione della qualifica di "pubblico ufficiale", dalla quale discenderebbe la condizione di incompatibilità con i principi deontologici cui soggiace anche il praticante avvocato.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorrente chiede che il Consiglio si pronunci sulla compatibilità degli appartenenti delle Forze Armate Italiane, senza funzioni di P.U. / P.G. e P.S., con l'iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dinanzi al CNF nell'interesse del dott. [RICORRENTE], va rigettato per i motivi che seguono.

Priva di pregio si ritiene, in primo luogo, la doglianza articolata con il primo motivo di ricorso.

L'art. 57 L.P. – di cui il ricorrente denuncia l'avvenuta violazione, da parte del COA di Napoli Nord – prevede, in particolare, che *“Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo”*.

La *ratio* di tale norma risiede, evidentemente, nella necessità di evitare che l'incolpato possa sottrarsi al procedimento disciplinare, atteso che, come già chiarito in precedenti pronunce dal CNF, *“con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti”* (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021).

Ebbene, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il COA di Napoli Nord, dopo aver disposto la trasmissione degli atti al CDD di Napoli, ha deliberato la cancellazione del dott. [RICORRENTE] soltanto dall'elenco speciale dei praticanti abilitati al patrocinio

sostitutivo, mantenendo espressamente “ferma”, invece, l’iscrizione del dott. [RICORRENTE] nel Registro dei Praticanti (e, pertanto, nel relativo Albo circondariale), in ossequio alla disposizione di cui all’art. 57 della legge professionale.

Per tali motivi, il primo motivo di ricorso va rigettato.

Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse del dott. [RICORRENTE], è opportuno svolgere delle considerazioni preliminari.

In primo luogo, si rileva come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il COA di Napoli Nord abbia deliberato la cancellazione del dott. [RICORRENTE] dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, non in ragione della sua appartenenza all’Aeronautica Militare, ma, più in generale, in ragione del suo *status* di lavoratore subordinato presso il Ministero della Difesa.

Ebbene, l’assunto su cui il COA fonda la propria decisione si pone in contrasto, invero, con quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense in precedenti pronunce.

Sul punto si richiama, in particolare, il parere CNF del 22 febbraio 2017, n. 14, nella parte in cui si è già chiarito come *“La possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni”*.

La decisione del COA si fonda, pertanto, su un assunto errato.

Nondimeno, il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, nonché addirittura ad esplicitare le ragioni di una decisione non supportata da alcuna motivazione (Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98).

Ebbene, nel caso di specie, è provato dalle dichiarazioni rese dal dott. [RICORRENTE] nella sua memoria difensiva deposita presso il COA di Napoli Nord in data 29 novembre 2019, che lo stesso, in costanza di iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, svolgesse attività di lavoro subordinato presso il Ministero della Difesa risultando, nella specie, aggregato al Quartier Generale del Comando Aeronautica Militare di Roma Centocelle, ove ricopriva il ruolo di Maresciallo di 2° classe.

Ed invero, per consolidato orientamento del CNF, lo *status* di appartenente a corpo militare, quale l’Aeronautica Militare, si ritiene incompatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti e con lo svolgimento della pratica forense (e pertanto, più specificamente,

con l'iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati e con lo svolgimento del patrocinio sostitutivo).

Come già chiarito dal CNF (v., da ultimo, Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 3 febbraio 2021), tale condizione di incompatibilità sussiste, in particolare, per due ordini di ragioni.

Da un lato, l'appartenente a corpo militare, quale l'Aeronautica Militare, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell'ambito del rapporto, può assumere, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, in caso di necessità, la qualifica di pubblico ufficiale e sullo stesso può quindi gravare un obbligo di denuncia che si pone *“agli antipodi con i doveri di segretezza, riservatezza e fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo”* (come evidenziato anche da: Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Iacona -, sentenza n. 105 del 13 luglio 2020).

Dall'altro lato, l'incompatibilità deriva, comunque, dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, che si pone in contrasto con i principi di indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l'attività del praticante avvocato.

Alla luce di tali motivi, legittima si ritiene la decisione assunta dal COA di Napoli Nord di disporre, nei confronti del dott. [RICORRENTE], la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale in sostituzione del *dominus* e la conseguente cancellazione del predetto dell'elenco speciale dei praticanti abilitati.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso presentato nell'interesse del dott. [RICORRENTE] e conferma il provvedimento impugnato.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Isabella Maria Stoppani

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 giugno 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria